

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 16/2022

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 13 settembre 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Beniamino Lo Presti (licenza di conc./cond. n. 367643 e licenza di organizzatore n. 405026 n. q. di legale rappresentante della Milano Rally Show s.r.l.);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a seguito dell'esposto prevenuto dai licenziati Gianluca Marotta e Luigi Pirollo, con atto datato 17 marzo 2022 ha deferito il licenziato Beniamino Lo Presti per violazione degli artt. 8.1 e 8.5 del RNS per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook la comunicazione a lui indirizzata con cui la Procura Federale lo informa che con riferimento all'esposto presentato "ha adottato nei confronti dei licenziati Gianluca Marotta e Luigi Pirollo un provvedimento di deferimento al Tribunale Federale".

In particolare, la Procura attribuisce valore diffamatorio a detta pubblicazione non sorretta da opportune ragioni di conoscibilità a terzi ma esclusivamente dalla volontà di offuscare ovvero minare la credibilità dell'operato degli esponenti nell'ambito dell'automobilismo sportivo.

All'udienza del 18 maggio 2022, il Tribunale, preso atto che il deferito aveva eccepito il difetto di notifica dell'intenzione di deferimento da parte della Procura Federale, ritenuta la necessità di rimettere in termini le parti, ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del 13 settembre 2022.

Tanto premesso, in via preliminare, il Collegio rileva che con memoria trasmessa a mezzo pec l'8 settembre 2022 l'incolpato ha eccepito l'estinzione del giudizio per decorrenza del termine di cui all'art. 38 comma 1 del R.G.S. per la pronuncia di primo grado, evidenziando che il <<*dies a quo* coincide con il primo atto di deferimento [17 marzo 2022] e non con quello successivo [5 giugno 2022], ossia con il primo atto con cui formalmente viene elevata un'accusa, rispondendo all'esigenza di tutelare il diritto

dell'incolpato a non restare in una situazione di incertezza *sine die* e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole>> (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 21 novembre 2016, n. 58; conforme: Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 8 marzo 2018, n. 10)".

L'eccezione è fondata.

L'art. 38 del R.G.S. intitolato "Termine di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi" al primo comma stabilisce che "Il termine per la pronuncia del dispositivo della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 comma 2" (riduzione di un terzo dei termini nel caso di applicazione di misura cautelare).

La disposizione è tassativa e non ammette deroghe neanche nel caso, come quello che ci occupa, in cui è stato disposto un rinvio per consentire alla Procura di rimediare al difetto di notificazione dell'intenzione di deferimento, assicurando all'incolpato la possibilità di avvalersi di tutti i termini a difesa successivi a tale atto.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del licenziato Beniamino Lo Presti.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 13 settembre 2022.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE



ROBERTO
MARIA
BUCCHI
16.09.2022
11:05:35
GMT+01:00